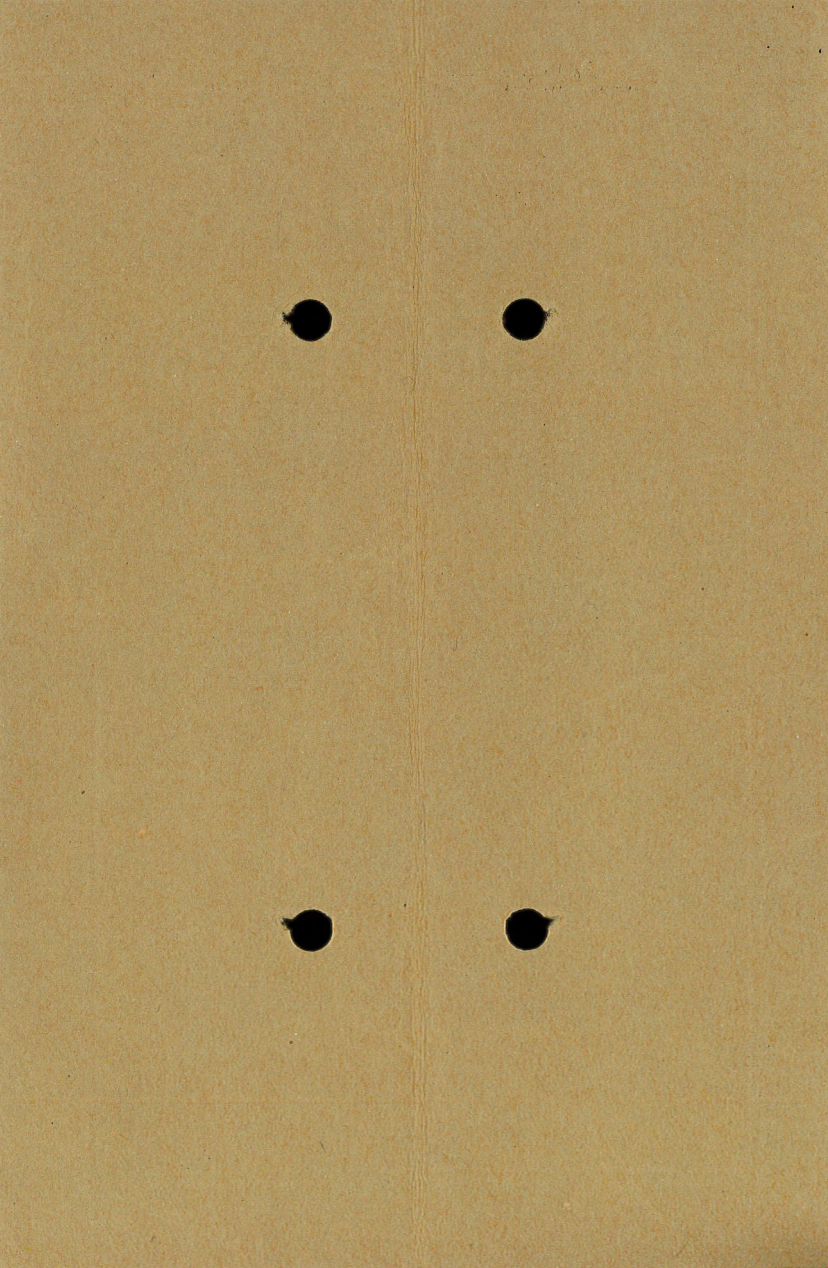


coll. 75

STATUTO
DELLA
CASSA RURALE DI PRESTITI
E DI RISPARMIO
DI
TUENNO



ARTI GRAFICHE TRIDENTUM - TRENTO



STATUTO

DELLA

CASSA RURALE DI PRESTITI E DI RISPARMIO

DI

TUENNO



TRENTO
ARTI GRAFICHE TRIDENTUM
1928

CAPITOLO I.

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

ART. 1. — E' costituita coll'atto presente una Società registrata a garanzia illimitata colla denominazione *Cassa Rurale di Prestiti e di Risparmio* con sede in Tuenno.

ART. 2. — La Società ha lo scopo di migliorare sotto aspetto morale e materiale le condizioni dei propri soci, fornendo loro nei modi determinati dal presente statuto, il denaro necessario per l'esercizio dei loro affari e della loro economia agricola e favorendone il risparmio. A raggiungere il detto scopo la Società contrae prestiti passivi solidariamente garantiti e riceve depositi sia dai soci che da terzi.

ART. 3. — La Società si studierà di dar vita ad istituzioni atte a migliorare nel rapporto morale e materiale le condizioni degli abitanti del Comune di Tuenno, e di render possibile la fondazione di associazioni di consumo di vendita, di produzione, concedendo prestiti ed aprendo crediti ai propri soci imprenditori di esse, sempre però naturalmente attenendosi alle prescrizioni di questo Statuto.

Queste associazioni ausiliarie devono però essere sempre affatto indipendenti dalla Società ed avere una propria amministrazione, e la Società non può assumere per esse alcuna garanzia.

CAPITOLO II.

SOCI, LORO DIRITTI E DOVERI

ART. 4. — Possono essere membri della Società soltanto persone giuridicamente capaci, che offrano la guarentigia dell'onestà e della moralità individuale, che non facciano parte di un'altra società a responsabilità illimitata avente lo stesso scopo e che appartengano al Comune di Tuenno.

Le domande di ammissione da parte di nuovi membri devono essere rivolte alla Direzione, cui spetta accettarle o respingerle giusta i premessi criteri e contro le deliberazioni della quale è consentito il ricorso alla Commissione di sindacato, che decide inappellabilmente.

ART. 5. — La qualità di socio si perde per rinuncia, per cessazione della residenza nel circondario sociale, per esclusione e per morte.

Chi intende di uscire dalla Società o di prendere stabile dimora fuori del circondario sociale, deve presentare in iscritto la dichiarazione di uscita al Direttore della Società, il quale rilascia al petente fede di ricevimento.

Sarà escluso il socio che non adempia agli obblighi statutari, che si faccia perseguire in giudizio per prestiti avuti o che altrimenti si renda indegno di appartenere alla Società.

L'esclusione avviene dietro conchiuso della Direzione il quale dal Direttore deve venir portato tosto a notizia del rispettivo socio, con una breve indicazione dei motivi. L'escluso può appellarsi per iscritto entro 8 giorni dall'intimazione del conchiuso di Direzione, alla Commissione di sindacato, la quale nella sua prossima sessione decide inappellabilmente.

In caso di esclusione, il nesso sociale termina scorsi 8 giorni dopo il conchiuso preso dalla Direzione; e se ebbe luogo ricorso, col giorno in cui viene sullo stesso deliberato dalla Commissione di sindacato.

La morte di un socio tronca il suo nesso colla Società; però questo continua colla vedova, qualora essa lo domandi.

ART. 6. — I soci hanno diritto:

- a) di intervenire alle adunanze generali e di avervi parola e voto. Questo diritto cessa col giorno della dichiarazione d'uscita, oppure con quello dell'entrata in vigore dell'esclusione dal nesso sociale.

Il diritto di voto deve venir esercitato personalmente e non può essere trasferito ad altri; le donne all'incontro possono esercitare il loro voto solo a mezzo di un procuratore che deve essere membro della società. Un membro non può assumere più d'una procura;

- b) di ottenere prestiti di denaro secondo le prescrizioni del presente statuto e le deliberazioni dell'Adunanza generale nei limiti e modi consentiti dai mezzi disponibili della Società;
- c) di collocare denaro a frutto nella cassa sociale;
- d) di vigilare e sindacare l'uso del denaro ottenuto a prestito dagli altri soci.

ART. 7. — I soci sono obbligati:

- a) di versare al loro ingresso nella società una tassa di Lire quale contributo alle spese di amministrazione, che diventa assoluta proprietà della società, nonchè una quota sociale di Lire di completare la quota stessa qualora dovesse subire detrazioni per coprimento di perdite della Società (art. 42) e di effettuare eventuali pagamenti posteriori che venissero stabiliti.

Nessun socio può possedere più di una di tali quote che non possono essere cedute ad altri.

In caso di scioglimento della società le quote sociali vengono pagate dopo soddisfatti tutti i creditori a seconda dei mezzi disponibili.

Il ritiro della quota sociale da parte d'un socio, porta per conseguenza la cessazione dal nesso della Società;

b) di rispondere con tutti i loro averi fra di essi in parti eguali e solidariamente rispetto ai terzi, a norma della legge sui consorzi industriali ed economici del 9 aprile 1873 e del disposto del presente statuto, pei prestiti passivi contratti dalla Società pei depositi da essa ricevuti e per ogni altra sua obbligazione;

c) di osservare esattamente lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni della Società e di favorirne in ogni rapporto l'interesse, anche col sindacato di cui l'art. 6 lett. d;

d) di intervenire alle adunanze sociali a scanso di una multa di e coadiuvare con ogni loro potere l'azione delle altre rappresentanze della Società e il buon andamento delle cose sociali.

ART. 8. — Per le obbligazioni contratte dalla Società fino al giorno in cui il recesso o la esclusione di un socio diviene efficace, il socio cessante o gli eredi di lui rimangono obbligati verso i creditori della società per due anni dal giorno stesso.

I membri che recedono dalla Società non hanno alcun diritto sul fondo di riserva (art. 41) o su qualunque altra sostanza della Società; essi sono soltanto facoltizzati di pretendere l'esborso della quota sociale quale essa risulta dopo la chiusa dei conti per l'anno in cui ebbe luogo il recesso del rispettivo consortista, e ciò un mese dopo la presentazione dei conti stessi, in quanto però fino a quella epoca non sia stato deliberato o disposto lo scioglimento della Società.

CAPITOLO III.

ORGANI DELLA SOCIETÀ'

ART. 9. — Sono organi della Società: l'Adunanza generale dei soci, la Direzione, la Commissione di sindacato ed il Contabile-Segretario.

Tutti gli Uffici sono onorari e gratuiti. Al solo Contabile-Segretario potrà essere dall'Adunanza generale assegnata una retribuzione fissa.

ADUNANZA GENERALE

ART. 10. — L'Adunanza generale è formata dai membri della Società e ne esercita tutti i diritti. Essa è ordinaria e straordinaria. Le adunanze ordinarie si convocano regolarmente due volte all'anno, in primavera ed in autunno: la prima di esse nel maggio, la seconda nel novembre. Le straordinarie sono convocate d'iniziativa della Direzione della Commissione di sindacato, ovvero di un quinto dei soci mediante domanda scritta indicante scopo e motivi diretta al Direttore, o trattandosi di lagni verso i membri della Direzione, al Sindaco-capo.

Se il Direttore rispettivamente il Sindaco-capo e i loro sostituti trascurano di convocare a tempo debito l'adunanza, è autorizzato a farlo qualunque altro membro della Direzione e della Commissione di sindacato.

La convocazione deve farsi mediante affissione all'albo comunale dell'avviso coll'indicazione degli argomenti da trattare e con invito personale dei soci.

Fra convocazione e adunanza devono scorrere non meno di 8, non più di 14 giorni.

ART. 11. — Nelle adunanze generali tiene di regola la presidenza il Direttore della Società o in caso di suo impedimento, il suo sostituto; in caso d'impedimento di entrambi il Sindaco-capo rispettivamente il suo sostituto. Qualora però si tratti di vertenze riflettenti membri della Direzione, assume la Presidenza il Sindaco-capo o il suo sostituto.

Alla adunanza generale resta libero, in caso di impedimento dei nominati o in quanto ritenesse opportuno per altri motivi, di affidare la presidenza ad un qualunque altro membro della Società.

ART. 12. — L'Adunanza generale può prendere valide deliberazioni qualunque sia il numero dei soci convenuti, eccetto che in riguardo a modificazioni dello statuto (art. 43) allo scioglimento della Società (art. 44) ed alle norme in genere che concernono il patrimonio sociale (art. 41).

Le deliberazioni sono obbligatorie per tutti i membri della Società, purchè prese a maggioranza assoluta dai presenti.

Le votazioni e le elezioni si fanno per alzata e seduta o per levata di mano, quando l'Adunanza in singoli casi non decida espressamente che s'abbiano a fare a schede segrete o per appello nominale.

Il Preside dell'Adunanza generale prende parte alla votazione; a parità di voti, in casi di votazione aperta, decide il voto del Presidente, e in caso di votazione segreta a mezzo di schede, la proposta si intende respinta.

Non possono essere presi validi conchiusi su oggetti non inseriti nell'ordine del giorno.

Sulle discussioni e deliberazioni d'Adunanza sarà tenuto un protocollo da firmarsi dal Presidente, dal Segretario e da un socio verificatore eletto dall'Adunanza.

ART. 13. — L'Adunanza generale:

- a) vigila e riscontra tutta l'amministrazione in ispecie l'opera della Commissione di sindacato;
- b) decide nella riunione di primavera sui conti dell'anno precedente, sull'impiego degli utili (art. 41) o sul coprimonto delle perdite (art. 42);
- c) elegge i membri della Direzione ed i sindaci, a parità di voti decidendo la sorte e gli uscenti essendo rieleggibili, e nomina il Contabile-Segretario;
- d) fissa la somma massima totale di prestiti passivi che la Direzione può contrarre per conto ed in nome della Società ed il massimo del credito ch'essa può concedere ad un socio sia in una sola volta sia in più;

- e) fissa il saggio dell'interesse da pagarsi postecipatamente dai soci pei prestiti loro concessi ed eventualmente quello delle quote sociali (art. 7);
- f) determina, se lo ritiene opportuno, una retribuzione al Contabile-Segretario;
- g) decide sull'aggregazione ad una federazione di società basate sugli stessi principii e sull'unione con un istituto di credito degno di fiducia;
- h) fissa una multa da esigere dai soci assenti dalle adunanze generali senza giustificazione, la quale passa a favore del fondo di riserva o capitale sociale;
- i) impone, qualora ritenga opportuno di aumentare il fondo sociale, a ciascun socio un contributo annuo fisso e, in caso, ne determina la misura;
- l) forma l'istanza suprema nella decisione di tutti i reclami presentati contro l'amministrazione e, occorrendo, revoca il mandato dei singoli membri della Direzione, della Commissione di sindacato e del Contabile-Segretario, come pure delibera su eventuali processi contro membri della Direzione e della Commissione di sindacato;
- m) elegge arbitri per l'appianamento di controversie.

DIREZIONE

ART. 14. — La Direzione è composta del Direttore della Società, di un vice-direttore e di sette altri membri possibilmente scelti fra gli abitanti formanti il Comune di Tuenno in modo che la Direzione possa avere conoscenza esatta delle condizioni di tutti i soci.

Sono eletti, con distinta votazione, dall'Adunanza generale dei soci a maggioranza assoluta di voti e per ballottaggio in caso di parità.

Il Direttore resta in carica 4 anni ed è rieleggibile; gli altri membri della Direzione sono rinnovati per turno biennale. Nel primo biennio escono

di carica per estrazione a sorte ed in seguito per anzianità; gli uscenti sono rieleggibili.

In caso di rinuncia o d'impedimento durevole di un membro della Direzione, la Commissione di sindacato elegge un supplente, il quale rimane in carica fino alla prossima adunanza generale, che procede alla scelta definitiva. La durata in Ufficio dei supplenti è quella di coloro cui surrogano.

La prima Direzione viene precisata dall'art. 46.

I membri della prima Direzione sono legittimati da questi statuti (art. 46). In tutti i casi futuri la legittimazione segue a mezzo del relativo protocollo di elezione dell'Adunanza generale rispettivamente della Commissione di sindacato.

Art. 15. — La Direzione amministra la Società e la rappresenta, eccettuato il caso di cui l'articolo 25 *d*, giudizialmente e stragiudizialmente con tutte le attribuzioni che le spettano giusta i §§ 18, 19, 20 e 21 della legge sui consorzi industriali ed economici 9 aprile 1873.

Il Direttore assieme al Ragioniere è responsabile di fronte alla Società del denaro sociale, e dell'esatta gestione degli affari giusta le norme portate dallo statuto e dal regolamento interno (§§ 22-23).

Il Direttore convoca e presiede le Adunanze di Direzione e l'Adunanza generale e riferisce a questa sullo stato della Società, ad eccezione dei casi di cui gli articoli 11 e 24.

Art. 16. — La Direzione si riunisce in regolare adunanza almeno una volta al mese; del resto ogni qualvolta lo richiede il regolare disbrigo degli affari, oppure se lo domandano almeno due membri della Direzione o della Commissione di sindacato.

L'invito a queste sessioni straordinarie deve essere rimesso dal Direttore per iscritto e coll'indicazione degli oggetti da pertrattarsi ai membri della Direzione. Il Sindaco-capo deve venire avvertito ogni qualvolta ha luogo un'adunanza di Direzione.

ART. 17. — Le deliberazioni della Direzione sono valide se assentite da più della metà de' suoi componenti e registrate nel libro della adunanze. In caso di parità di voti dirime quello del Direttore. Trattandosi dell'interesse di un membro della Direzione egli deve astenersi dall'intervenire e la relativa deliberazione della Direzione deve essere quindi sottoposta al voto della Commissione di sindacato.

ART. 18. — La Direzione deve:

- a) condurre la gestione sociale osservando esattamente le norme dello statuto della Società ed i voti dell'Adunanza generale;
- b) evadere gli affari in regolari sessioni da convocarsi dal Direttore;
- c) deliberare sull'ammissione ed esclusione dei soci;
- d) decidere sulle spese e sulle entrate e sulla concessione di prestiti ai soci entro i limiti assegnati dall'Adunanza generale (art. 13 d) vegliando alla puntuale loro restituzione;
- e) contrarre prestiti passivi per conto ed in nome della Società solo entro i limiti prescritti dall'Adunanza generale ed a norma dei bisogni della Società stessa;
- f) vigilare sulla cassa e sulla tenuta dei conti e provvedere al collocamento sicuro e fruttifero dei resti di cassa;
- g) esaminare avanti il primo aprile d'ogni anno il bilancio ed il resoconto del precedente esercizio e presentarli colle corrispondenti proposte alla Commissione di sindacato.

ART. 19. — Per gli affari sociali i membri della Direzione non contraggono una responsabilità personale maggiore di quella di ogni altro socio, sempre che amministrino giusta le norme di questo statuto; caso contrario, a sensi della legge sui consorzi industriali ed economici, dei 9 aprile 1873, essi sono responsabili personalmente e solidariamente per tutti i danni derivabili alla Società.

COMMISSIONE DI SINDACATO

ART. 20. — La Commissione di sindacato è composta di un Sindaco-capo e di almeno quattro sindaci scelti e rinnovati colle norme stesse che valgono pei componenti la Direzione (art. 14).

In caso di mancanza di un sindaco, la Commissione si completa eleggendone uno fra i soci fino alla prossima Adunanza generale, che precede alla elezione definitiva. La rappresentanza della Commissione spetta al sindaco-capo o a chi ne fa le veci, ed in caso di impedimento di entrambe, a un membro della Commissione di sindacato dalla stessa destinato.

La legittimazione dei membri della Commissione di sindacato ha luogo mediante il rispettivo protocollo di elezione dell'Adunanza generale, rispettivamente della Commissione di sindacato.

ART. 21. — La prima Commissione di sindacato viene eletta dalla Adunanza generale che segue immediatamente dopo la costituzione della Società.

ART. 22. — La Commissione di sindacato deve radunarsi per il disimpegno dei suoi affari almeno 4 volte all'anno in seguito a speciale invito portante gli oggetti da pertrattare. Oltre a ciò il Sindaco-capo o chi ne fa le veci deve indire sessione ogni qualvolta lo crede necessario o lo richiedono la Direzione o almeno due membri della Commissione di sindacato.

ART. 23. — Per la validità delle deliberazioni della Commissione di sindacato valgono le norme stesse della Direzione.

L'esecuzione dei conchiusi segue a mezzo del Sindaco-capo; in caso di suo impedimento a mezzo di chi ne fa le veci, ed in caso d'impedimento anche di questi a mezzo di un membro della Commissione di sindacato dalla stessa incaricato.

ART. 24. — La Commissione di sindacato deve vigilare perchè l'amministrazione sia condotta a norma dello statuto della Società e dei conchiusi

propri e di quelli dell'Adunanza generale. Essa ha diritto di ispezionare in ogni tempo gli atti della Società come pure la contabilità, e di chiedere la esibizione dello stato di cassa e di tutte le necessarie spiegazioni specificando in un verbale i difetti che riscontrasse e provvedendo all'immediato conseguimento dei crediti che apparissero mal sicuri.

Se trova che un membro della Direzione o la Direzione stessa o il Contabile-segretario non ottemperano alle prescrizioni della legge, dello statuto o del regolamento interno o hanno altrimenti danneggiato gli interessi della Società ha il diritto di prendere tutte quelle misure che le sembrano necessarie per tutelare il bene della Società, sospendendoli anche dall'ufficio: essa deve però convocare tosto l'Adunanza generale e sottoporle il caso.

La Commissione di sindacato ha il diritto di chiedere in ogni tempo la convocazione della Direzione (art. 16), o dell'Adunanza generale (art. 10), ed ha il dovere di far ciò ogni qualvolta crede danneggiato l'interesse della Società.

Ad essa, spetta ove si tratti di accuse contro la Direzione, di convocare e presiedere l'Adunanza generale e di rappresentare la Società nelle azioni giudiziarie contro di quella.

ART. 25. — La Commissione di sindacato ha specialmente l'obbligo:

- a) di approvare con quelle modificazioni che credesse opportuno il regolamento interno per la Direzione, per il Contabile-Segretario, e le norme generali di servizio che la Direzione le ha da sottoporre;
- b) di disporre in caso di uscita, di impedimento o di morte di membri della Direzione o della Commissione di sindacato oppure il Contabile-Segretario per le elezioni di completamento e di eleggere sostituti (art. 14 e 20);

- c)* di esaminare ogni anno fino al primo maggio il resoconto annuale, il bilancio e le proposte sull'impiego degli utili e di riferire su ciò come pure sulla propria attività all'ordinaria Adunanza generale di primavera;
- d)* di rappresentare la Società nella conclusione di affari coi membri della Direzione e in processi determinati dalla Adunanza generale (art. 13).
- e)* di decidere sui ricorsi per non accettazione nella Società e per esclusione dalla stessa (articoli 4 e 5);
- f)* di sorvegliare la regolare tenuta del registro dei soci e di fare ogni anno almeno tre improvvise revisioni dell'amministrazione e di cassa seguendo in proposito le norme portate dal regolamento interno.

ART. 26. — La Commissione di sindacato è responsabile di fronte alla Società per l'esecuzione degli obblighi che le incombono. In caso di necessità il Sindaco-capo deve disporre per l'esenzione di membri inerti dalla Commissione di Sindacato e per le corrispondenti elezioni di completamento (art. 20).

I membri della Commissione di sindacato sono responsabili per il danno derivabile dall'inadempimento dei loro obblighi.

CONTABILE - SEGRETARIO

ART. 27. — Il Contabile-Segretario viene eletto dall'Adunanza dei soci a maggioranza di voti; dura in carica 4 anni ed è rieleggibile. Però tanto all'Adunanza generale che al Contabile-Segretario spetta il diritto di reciproca disdetta trimestrale.

Egli non può far parte nè della Direzione nè della Commissione di sindacato. Assieme alle Direzione egli è responsabile di fronte alla Società del denaro sociale e dell'esatta gestione degli affari. Egli deve perciò dar cauzione, che viene stabilita dall'Adunanza generale e che può venir prestata anche con garanzia solidale.

Il Contabile-Segretario ha il dovere di dedicarsi con tutta coscienziosità al disbrigo degli affari che gli incombono, specificati nel regolamento interno della Società.

La legittimazione del Contabile-Segretario ha luogo mediante il rispettivo protocollo dell'Adunanza generale, rispettivamente della Commissione di sindacato.

CAPITOLO IV.

SEGNATURA E PUBBLICAZIONI

ART. 28. — La segnatura per la Società segue con ciò, che alla firma della Società scritta o stampata, il Direttore oppure il suo sostituto e un secondo membro della Direzione aggiungono la loro sottoscrizione.

Tutte le pubblicazioni riflettenti affari della Società devono essere firmate dal Direttore oppure dal suo sostituto; solo nei casi previsti nell'articolo 10 e all'articolo 24 la firma viene apposta da coloro che diramano l'invito.

ART. 29. — Gli atti sociali saranno pubblicati all'albo della Società in Tuenno e secondo il bisogno mediante una sola pubblicazione nel periodico

o in altro pubblico foglio da determinarsi ogni anno all'Adunanza generale.

Sulle pubblicazioni che vengono affisse nell'albo della Società deve venir indicato e confermato colla firma del Direttore il giorno dell'affissione e dell'allontanamento che di regola non può seguire prima di 14 giorni.

Col giorno dell'affissione cominciano a decorrere i termini ai quali si riferisce la notificazione.

La Direzione può oltre a ciò avvisare i soci a mezzo di speciali circolari di cui deve in ogni modo servirsi per la convocazione dell'Adunanza generale.

CAPITOLO V.

MEZZI ECONOMICI

ART. 30. — I mezzi economici della Società vengono costituiti mediante le quote dei soci (art. 7), le tasse d'ingresso (art. 7), i prestiti passivi che contrae la Società e i depositi che essa riceve. Vi si aggiungono gli annui avanzi del bilancio, le eventuali multe inflitte ai soci ed ogni altro eventuale provento.

DEPOSITI

ART. 31. — La Società potrà ricevere depositi di chiunque anche da persone estranee al Comune di Tuenno giusta le norme portate dal regolamento interno.

CAPITOLO VI.

NORME DI AMMINISTRAZIONE

Prestiti passivi.

ART. 32. — La Direzione è autorizzata ad assumere prestiti entro i limiti stabiliti dall'Adunanza generale e in proporzione al bisogno.

Presentandosi la necessità di assumere prestiti per un importo complessivo superiore al massimo fissato dall'Adunanza generale, la stessa deve venir tosto convocata per decidere in merito. Il saggio di interesse per prestiti passivi unitamente ad eventuali spese sostenute sotto qualunque titolo non può sorpassare il tasso d'interesse pei prestiti che concede la Società sotto responsabilità personale dei membri della Direzione.

Prestiti ai Soci.

ART. 33. — La Società si interdice ogni affare aleatorio ed arrischiato; la sua attività deve limitarsi a scanso delle conseguenze di legge al raggiungimento degli scopi statutari.

Essa non concede prestiti che ai soci previo attento ed accurato esame della capacità di credito e della moralità del petente il quale deve dichiarare lo scopo per cui intende di impiegare il denaro che domanda a credito.

L'impiego dei denari accordati a prestito deve venire invigilato dalla Direzione e da tutti i soci mentre l'uso a scopi diversi degli stabiliti autorizza la Società alla disdetta dei rispettivi crediti ed alla esclusione dei rispettivi soci dal proprio nesso.

ART. 34. — La concessione dei prestiti ai soci segue nei limiti e nei modi fissati dall'Adunanza generale (art. 13 lett. d) ed in seguito a conchiuso della Direzione (art. 17). I prestiti possono di regola venir concessi soltanto a breve termine, fino ad un anno. La Direzione può però in seguito a motivata ricerca presentata a tempo dai concreditori, accordare un prolungamento del termine di pagamento fino alla durata complessiva di anni due.

In casi degni di speciale considerazione, specie per danni elementari, l'Adunanza generale può sopra proposta della Direzione assentita dalla Commissione di sindacato, autorizzare la Direzione stessa a prolungare il termine del totale pagamento fino a 4 anni. Prestiti garantiti con ipoteca possono venir concessi per un termine più lungo, però verso una disdetta reciproca di mezzo anno.

Tali prestiti a lungo termine possono di regola venir praticati solo in quanto i mezzi della Società non siano presi in contribuzione per prestiti di altra forma.

Il socio debitore ha sempre diritto di anticipare il pagamento parziale e totale del prestito ricevuto.

ART. 35. — I prestiti in genere devono essere di fronte alla Società assicurati in modo tale da escludere per essa qualsiasi pericolo. Perciò i prestiti concessi ai soci saranno garantiti con malleveria e con ipoteca o con pegno.

Nell'accettare sicurtà od ipoteche si deve pro-

curare che le rispettive somme siano pupillarmente assicurate.

Valori in carte calcolati al corso devono superare di un terzo la somma da garantire.

ART. 36. — L'Adunanza generale potrà ammettere la forma di accreditamento in conto corrente giusta le norme portate dal regolamento interno.

ART. 37. — Il tasso d'interesse per le singole specie di prestiti viene fissato dalla Adunanza generale (art. 13 e). Lo stesso non può superare più dell'1 ½ % il tasso d'interesse massimo fissato pei depositi.

Gli interessi vengono pagati postecipatamente.

DISDETTA DEI PRESTITI

ART. 38. — La Società si riserva il diritto di richiedere il pagamento di tutti i prestiti fatti ai soci con preavviso di 4 settimane e senza tener conto delle scadenze stabilite qualora:

- a) i prestiti passivi contratti dalla Società siano denunciati in massa;
- b) il socio debitore o i suoi mallevadori vengano in circostanze tali da infirmare la sicurezza del prestito concesso;
- c) i denari accordati a prestito vengano dal rispettivo socio impiegati per scopi differenti dagli stabiliti all'atto della concessione del prestito.

Se verso un debitore della Società vien proceduto da parte di un terzo, la Società stessa è autorizzata ad esigere il suo credito senza previa disdetta.

CONTO ANNUALE E BILANCIO

ART. 39. — L'anno amministrativo della Società comincia col primo di gennaio e si chiude col 31 dicembre.

Il conto annuale come pure il bilancio devono essere chiusi al più tardi fino al 15 febbraio.

Il conto annuale deve contenere tutte le entrate e le uscite ordinate giusta le rubriche principali prescritte per la tenuta dei registri; il bilancio deve venir compilato giusta i principi d'uso mercantile; esso cioè deve contenere in uno specchio-sommario:

A) Attivo, cioè:

- a) lo stato di cassa in contanti alla chiusa dell'anno;
- b) le carte di valore giusta il listino al 31 dicembre;
- c) i crediti distinti nelle loro diverse specie.

I crediti definitivamente inesigibili vanno eliminati e quelli incerti calcolati secondo il valore probabile;

- d) gli interessi attivi computati fino alla fine dell'anno che si chiude sebbene non esigibili che posteriormente;
- e) il valore di altre proprietà dopo detratto un corrispondente per cento per il deperimento;
- f) l'eventuale perdita dopo il bilancio dell'anno precedente.

B) Passivo, cioè:

- a) i debiti sociali secondo le loro diverse specie senza riguardo a scadenza;
- b) le quote pagate dai soci;
- c) gli interessi passivi computati fino alla fine dell'anno sebbene non pagabili che posteriormente;
- d) il capitale sociale o fondo di riserva;
- e) guadagno e perdita.

ESAME DEL CONTO ANNUALE E DEL BILANCIO

ART. 40. — La Direzione deve esaminare il conto annuale ed il bilancio, torre eventuali mancanze e sottoporle fino alla fine di aprile, alla Commissione di sindacato assieme alle sue proposte approvate con conchiusi di Direzione. La Commissione di sin-

dacato esamina ulteriormente con esattezza tanto i resoconti che le proposte, partecipa alla Direzione le eventuali mancanze perchè vengano tolte, e compila quindi la sua relazione da fare in proposito all'Adunanza generale, e la rimette assieme ai consuntivi ed alle pezze d'appoggio fino al 1° aprile al Direttore.

Il Direttore cominciando dal 1° maggio ha da esporre per l'ispezione ai soci il conto annuale, il bilancio, le relative proposte da presentarsi all'Adunanza generale e la relazione in proposito della Commissione di sindacato, e darà ai soci stessi di ciò partecipazione nell'invito all'Adunanza generale di primavera.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 41. — Gli avanzi netti apparenti dal bilancio d'ogni esercizio sociale devono essere accumulati per intero e formeranno il patrimonio proprio della Società, ad incremento del quale deve concorrere ogni ulteriore provento. Esso patrimonio o fondo sociale di riserva ha anzi tutto lo scopo di coprire le eventuali perdite della Società e le eventuali deficienze degli annui bilanci.

Giunto che sia a tale entità da bastare agli scopi che la Società si propone, spetta all'Adunanza generale di erogarne i frutti per la riduzione del tasso d'interesse dei prestiti ai soci o in genere per intenti di comune utilità.

I soci non vi hanno personalmente alcun diritto, nè possono richiederne la divisione.

Ove la Società si sciogliesse, il patrimonio sociale sarà depositato presso un istituto riconosciuto come sicuro, presso il quale rimarrà intangibile finchè sorga nel Comune di Tuenno una nuova Società con scopi analoghi a quelli contemplati dal presente statuto, alla quale sarà consegnato assieme agli interessi ed ai frutti degli interessi.

COPRIMENTO DI PERDITE

ART. 42. — Una perdita eruita a sensi dell' articolo 39 viene coperta anzitutto col patrimonio sociale o fondo di riserva. Se questo non basta viene detratto sopra conchiuso dell'Adunanza generale (art. 13, lett *b*) un corrispondente importo dalle quote di partecipazione. Se anche dopo ciò resta scoperta una parte della perdita, è da indire in seguito ad analoga deliberazione dell'Adunanza generale, un pagamento suppletorio (art. 7, lett. *a*) da presentarsi entro un dato termine e che viene commisurato in parti eguali per tutti i soci.

Questo pagamento suppletorio può venir chiesto in caso di bisogno giudizialmente ed i soci si assumano per queste azioni civili espressamente al procedimento bagattellare.

CAPITOLO VII.

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

ART. 43. — Tutte le norme in genere che concernono il patrimonio sociale o fondo di riserva portate dal presente statuto non possono venir modificate se tutti i soci non vi aderiscono in regolare adunanza generale. Per ogni altra modificazione dello statuto è necessario e sufficiente l'adesione di due terzi di tutti i soci dell'Adunanza generale.

Se questa Adunanza generale non potesse deliberare per mancanza di numero deve venir tenuta entro 14 giorni una seconda Adunanza per la per trattazione degli stessi oggetti, la quale potrà prendere validi conchiusi qualunque sia il numero degli intervenuti. Quest' ultima circostanza dovrà venire accentuata nel secondo invito.

CAPITOLO VIII.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 44. — Lo scioglimento volontario della Società può deliberarsi solo se in una Adunanza ge-

nerale, a tal uopo espressamente convocata, votano per lo scioglimento almeno due terzi di tutti i soci.

Rendendosi necessaria una seconda Adunanza per mancanza di numero, la stessa potrà definitivamente concludere lo scioglimento senza riguardo al numero dei comparsi.

In caso di scioglimento, la liquidazione segue giusta il prescritto dei §§ 41 e 52 della legge 9 aprile 1873, n. 70.

Ultimata la liquidazione, vengono dati in custodia ad un socio i libri, gli scritti ed i mobili ancor presenti della Società. I membri della Società ed i loro eredi conservano il diritto di ispezionare i libri e gli atti.

CAPITOLO IX.

CONTROVERSIE

ART. 45. — Controversie fra i soci circa le disposizioni del presente statuto, o circa altre questioni riguardanti la Società, vengono appianate da una giuria nominata dall'Adunanza generale, la cui decisione è inappellabile.

CAPITOLO X.

PRIMA DIREZIONE

ART. 46. — I membri della prima Direzione sono i seguenti:

Signor *Panizza G. Batta*, in Tuenno, Direttore
D. Gaetano Grandi, in Tuenno, Vice-Direttore
Maistrelli Battista
Stefli Giacomo
Menapace Giuseppe
Cristoforetti Remigio
Borga Domenico
Valentini Giacomo
Pigarelli Giovanni.

ART. 47. — In tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa richiamo alle disposizioni della legge 9 aprile 1873 ed alle norme del regolamento interno.

Tuenno, addì 31 dicembre 1894.

al N. 5008 del registro

Cles, 31 dicembre 1894.

Girolamo Dusini, Notaio in Cles.

Per copia conforme al suo originale esteso in carta non bollata.

In fede

Cles, 31 dicembre 1894.

Girolamo Dusini, i. r. Notaio.

N. 50008 Rep.

In esito all' odierno protocollo certificato autografe le firme dei Signori D. G. Batta Panizza, D. Gaetano Grandi, Maistrelli Battista, Stefli Giacomo, Menapace Giuseppe, Cristoforetti Remigio, Borga Domenico, Valentini Giacomo, Pigarelli Giovanni tutti di Tuenno.

In fede

Cles, 31 dicembre 1894.

(L. S.)

Girolamo Dusini, i. r. Notaio in Cles.

N. 508.

Inscritta oggi in questo registro dei consorzi sotto il numero 22/1 - pagine 135-136 del Vol. I° la *Società Cassa Rurale di Prestiti e di Risparmio* in Tuenno, nonchè le firme dei membri componenti la prima Direzione stessa.

DALL' I. R. TRIBUNALE CIRCOLARE

Trento, il 1 febbraio 1895.

PRESIDENTE

firma illeggibile.

(L. S.)

INDICE

CAPITOLO I.	
Denominazione, sede e scopo . . .	Pag. 3
CAPITOLO II.	
Soci, loro diritti e doveri . . . »	4
CAPITOLO III.	
Organi della Società . . . »	6
Adunanza generale . . . »	7
Direzione . . . »	9
Commissione di sindacato . . . »	12
Contabile - Segretario . . . »	14
CAPITOLO IV.	
Segnatura e pubblicazioni . . . »	15
CAPITOLO V.	
Mezzi economici . . . »	16
Depositi . . . »	16
CAPITOLO VI.	
Norme di amministrazione . . . »	16
Disdetta dei prestiti . . . »	18
Conto annuale e bilancio . . . »	18
Esame del conto annuale e del bilancio . . . »	19
Patrimonio sociale . . . »	20
Coprimento di perdite . . . »	21
CAPITOLO VII.	
Modificazioni dello statuto . . . »	21
CAPITOLO VIII.	
Scioglimento e liquidazione . . . »	21
CAPITOLO IX.	
Controversie . . . »	22
CAPITOLO X.	
Prima direzione . . . »	22

